

Documento

Regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti

Art.1

Scopo del Regolamento

- 1) Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua (FPC) per gli iscritti all'Albo.
- 2) Il Regolamento per la formazione professionale continua è in sintonia con quanto previsto dalla legge 148/2011, dall'art.20, comma b, della legge 69/1963 e dall'art.118 della legge 388/2000.

Art.2

Definizione e obiettivi della FPC

La formazione professionale continua:

- a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 148/2011. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione;
- b) è svolta nell'interesse dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell'interesse pubblico;
- c) è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni.

Art. 3

Attività di formazione professionale continua

Costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze linguistiche e riconosciuti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti (indicato in seguito come Cnog):

- a) frequenza di corsi, seminari e master;
- b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
- c) pubblicazione di libri a carattere tecnico-professionale;
- d) insegnamento a livello accademico di discipline riguardanti la professione giornalistica;
- e) svolgimento di attività formative a distanza (e-learning) accreditate dal Cnog;
- f) frequenza di corsi di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle nuove tecnologie.
- g) frequenza di corsi di formazione organizzati da aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti.

Art. 4

Periodo formativo

- 1) Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2013 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
- 2) L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 3) Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento del compito della formazione professionale continua.

Art. 5

Assolvimento dell'obbligo della formazione professionale

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Ordine dei giornalisti è tenuto a:

a) acquisire 60 crediti formativi in ciascun triennio (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 15 crediti derivanti da attività formative aventi come oggetto la deontologia. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 CFP nel triennio. I crediti conseguiti secondo le modalità previste dall'art. 3.

per i punti b) e g) non possono superare il massimo di 10 nel triennio;

per il punto c) non possono superare il massimo di 5 per ciascuna pubblicazione e un totale di 10 nel triennio;

per i punti d), e) ed f) non possono superare il massimo di 20 nel triennio;

b) documentare all'Ordine regionale di appartenenza l'avvenuto svolgimento della formazione continua al termine di ogni triennio;

c) in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli maturati nel triennio precedente;

d) per i nuovi iscritti all'Albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione;

e) il mancato assolvimento dell'obbligo formativo è ostativo all'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 6

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'art.20, comma b, della L.69/1963, coordina, promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

In particolare il Cnog:

a) valuta e approva le attività formative inserite nei programmi degli Ordini regionali e attribuisce i relativi crediti formativi;

- b) predisporre le norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
- c) assicura ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, anche attraverso un'apposita bacheca sul proprio sito internet;
- d) garantisce uniformità di riconoscimento dei crediti alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
- e) può promuovere proprie attività formative, anche con lo sviluppo di innovative esperienze di apprendimento a distanza, attribuendo i relativi crediti;
- f) può stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
- g) individua di concerto con altri Consigli nazionali crediti formativi professionali interdisciplinari.

Art. 7

Attribuzioni e compiti degli Ordini regionali

In materia di Formazione professionale continua gli Ordini regionali:

- a) Operando anche di concerto tra loro e con il supporto delle Scuole di giornalismo riconosciute dal Cnog, nonché Università, aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti, promuovono adeguate offerte formative, predisponendone i relativi programmi;
- b) allo scopo di consentire la valutazione dei programmi dell'offerta formativa, ne trasmettono copia al Consiglio Nazionale;
- c) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale. La gratuità dovrà essere garantita sugli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;
- d) regolano le modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività formative;
- e) adottano sistemi di rilevazione delle presenze dei partecipanti possibilmente con modalità telematiche;
- f) verificano annualmente, nei modi e nei tempi opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporta l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente.

Art. 8

Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini regionali

- 1) I programmi, articolati su base trimestrale o semestrale, non possono riferirsi a un periodo superiore all'anno formativo.
- 2) Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, i programmi devono indicare:
 - a) la tipologia dell'evento;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione;
 - c) la durata effettiva, espressa in ore;
 - d) la proposta sul numero di crediti da attribuire;
 - e) le date previste di svolgimento;
 - f) il luogo di svolgimento, compreso nella regione di competenza dell'Ordine;

g) altre informazioni ritenute utili, tra le quali l'indicazione e la qualifica dei relatori;

h) i costi e gli eventuali finanziatori o sponsor dell'evento formativo.

3) Nel programma formativo devono essere contenuti argomenti relativi all'attività professionale giornalistica e in particolare alle materie attinenti l'informazione, la cultura, la comunicazione e lo sviluppo tecnologico dei *media*, alle materie giuridiche ed economiche, alla storia del giornalismo, all'ordinamento professionale, alla multimedialità, alla deontologia (etica, informazione di genere, minori), nonché alle problematiche sindacali, previdenziali, fiscali e retributive;

4) Le attività formative organizzate dagli Ordini regionali al di fuori del territorio italiano sono soggette al medesimo regolamento previsto per le attività organizzate in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine regionale.

Art. 9

Valutazione e approvazione dei programmi formativi degli Ordini regionali

1. Il Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Nazionale (indicato in seguito come Cts) valuta i programmi formativi tenendo conto delle proprie attribuzioni, indicate nell'art. 20, comma b, della L.69/1963, di coordinamento e promozione dell'attività volte al miglioramento e al perfezionamento professionale.

2. Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Cts, potrà negare l'approvazione dei programmi formativi degli Ordini regionali non conformi ai requisiti previsti dalle Linee guida e dal presente Regolamento.

3. Gli Ordini regionali predispongono i programmi formativi da sottoporre al Cts del Consiglio Nazionale in anticipo rispetto allo svolgimento delle attività programmate.

4. Decorso 30 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine regionale alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma si intende approvato e alle attività sono attribuiti i crediti formativi proposti dal Consiglio regionale, salvo esplicita e diversa valutazione del comitato esecutivo.

5. Per eccezionali motivi, il Comitato Esecutivo potrà attribuire crediti anche ad eventi che siano stati comunicati successivamente al programma formativo, purché l'Ordine regionale abbia inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento dell'attività formativa.

Art. 10

Attribuzione dei crediti e sostegno alle attività formative degli Ordini regionali

1. Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale, su proposta dei Consigli regionali, attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi:

a) tipologia e modalità di svolgimento;

b) durata effettiva;

c) contenuti e argomenti trattati;

d) qualifica dei relatori;

e) eventuale collaborazione con altri soggetti rientranti fra quelli elencati all'art. 7, comma a).

2. L'attribuzione dei crediti formativi è prevalentemente basata sulla durata dell'attività e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 2 crediti formativi professionali.

3. Per la valutazione e l'approvazione dei programmi formativi predisposti dagli Ordini regionali e per l'attribuzione dei crediti formativi afferenti alle singole attività formative, il Comitato Esecutivo si avvale del Comitato tecnico scientifico;

4. Gli Ordini regionali possono agire in sinergia tra loro nella programmazione dell'offerta formativa anche attraverso apposite convenzioni;

5. Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio Nazionale i sostegni economici da attribuire alle attività formative.

Art. 11

Esenzioni

L'iscritto può essere esentato per un anno dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

a) maternità o congedo parentale;

b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;

c) altri casi di documentato impedimento.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2012 e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dal 1 gennaio successivo, fatto salve le determinazioni ministeriali ai sensi dell'art.7 dello schema di DPR in attuazione dell'art. 3, comma 5, del Decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148.